

POLICY SULLE ESPORTAZIONI VERSO LA RUSSIA

1. Finalità e ambito di applicazione

La presente Policy definisce i requisiti di Gessi S.p.A. ("**Gessi**") in materia di conformità alle misure restrittive e ai controlli sulle esportazioni dell'Unione europea relativi alla Federazione Russa ("**Russia**"), incluse le restrizioni concernenti la fornitura, diretta o indiretta, di prodotti alla Russia o per l'uso in Russia, le persone e le entità designate, determinati territori dell'Ucraina e la prevenzione dell'elusione delle sanzioni. La presente Policy si applica a tutti i distributori di prodotti **Gessi** (i "**Distributori**").

2. Normativa applicabile

L'Unione europea ha adottato ampie misure restrittive in relazione alle azioni della Russia contro l'Ucraina. Il quadro normativo applicabile comprende, in particolare, il Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, il Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio e il Regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio, in ciascun caso come di volta in volta modificati, unitamente a qualsiasi altra misura restrittiva dell'UE e normativa in materia di controllo delle esportazioni applicabile.

Tali misure restrittive comprendono, tra l'altro, restrizioni riguardanti:

- la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di determinati beni e tecnologie verso la Russia o per l'uso in Russia;
- beni e tecnologie a duplice uso e altri beni suscettibili di contribuire al rafforzamento militare o tecnologico della Russia;
- determinati beni di lusso e beni industriali;
- operazioni che coinvolgono persone o entità designate, entità da esse possedute o controllate e altre persone o entità soggette a misure applicabili di congelamento dei beni o a restrizioni relative alle operazioni;
- gli scambi commerciali che coinvolgono le aree dell'Ucraina non controllate dal governo negli oblast di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson; e
- condotte volte ad eludere, o aventi l'effetto di eludere, le misure restrittive applicabili.

3. Conformità

Gessi si impegna a garantire la piena conformità a tutte le sanzioni, misure restrittive e normative in materia di controllo delle esportazioni applicabili.

In considerazione della complessità e della continua evoluzione del quadro sanzionatorio applicabile, e indipendentemente dal fatto che uno specifico prodotto Gessi sia di per sé soggetto a un divieto riferito a tale prodotto ai sensi della normativa applicabile, Gessi ha adottato, quale propria policy interna di compliance, un divieto generale di vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o riesportazione, diretti o indiretti, di prodotti Gessi verso la Russia o per l'uso in Russia, salvo espressa autorizzazione scritta di Gessi rilasciata a seguito di un'adeguata verifica sotto il profilo sanzionatorio.

I Distributori devono inoltre astenersi da qualsiasi operazione che coinvolga una persona, un'entità, una destinazione o un uso finale qualora tale operazione comporti una violazione delle sanzioni o della normativa in materia di controllo delle esportazioni applicabili.

POLICY SULLE ESPORTAZIONI VERSO LA RUSSIA

4. Obblighi dei Distributori

4.1. In tale contesto, i Distributori non devono, direttamente o indirettamente, vendere, fornire, trasferire, esportare o riesportare alcun prodotto Gessi:

- (a) verso la Russia o per l'uso in Russia;
- (b) a favore o a beneficio di qualsiasi persona o entità qualora l'operazione sia vietata ai sensi delle sanzioni applicabili;
- (c) verso qualsiasi destinazione o utilizzatore finale qualora il Distributore sappia o abbia ragionevoli motivi per sospettare che il prodotto sarà successivamente trasferito, esportato o riesportato verso la Russia o per l'uso in Russia; oppure
- (d) con modalità volte ad eludere o ad agevolare l'elusione delle sanzioni applicabili o della presente Policy.

4.2. I Distributori devono mantenere adeguate procedure basate sul rischio al fine di garantire il rispetto della presente Policy. In particolare, ove opportuno tenuto conto delle circostanze dell'operazione, i Distributori devono verificare:

- (a) l'identità del cliente e dei relativi titolari effettivi o soggetti che esercitano il controllo;
- (b) la destinazione dei prodotti Gessi;
- (c) l'identità dell'utilizzatore finale e l'uso finale previsto dei prodotti; e
- (d) qualsiasi circostanza o indicatore di rischio ("red flag") che segnali un rischio di deviazione, riesportazione o elusione.

4.3. Qualora un Distributore sappia o abbia ragionevoli motivi per sospettare che un'operazione proposta possa violare o eludere le sanzioni applicabili o la presente Policy, il Distributore deve sospendere l'operazione e informare tempestivamente Gessi. L'operazione non potrà essere eseguita fino a quando la relativa criticità non sia stata risolta e, ove richiesto da Gessi, non sia stata fornita un'autorizzazione scritta.

4.4. I Distributori devono adottare misure adeguate al fine di impedire la successiva vendita, il trasferimento, l'esportazione o la riesportazione di prodotti Gessi verso la Russia o per l'uso in Russia. Ove ragionevolmente richiesto dalla natura dell'operazione o dal rischio sanzionatorio ad essa connesso, i Distributori devono imporre restrizioni equivalenti ai propri clienti e alle altre controparti a valle della catena distributiva.

4.5. I Distributori devono conservare adeguata documentazione comprovante il rispetto della presente Policy e, su ragionevole richiesta, fornire a Gessi le informazioni e la documentazione ragionevolmente necessarie per verificare la conformità o indagare su una sospetta violazione, nel rispetto della normativa applicabile.

4.6. I Distributori devono informare tempestivamente Gessi in merito a:

- (a) qualsiasi richiesta o domanda relativa alla fornitura, diretta o indiretta, di prodotti Gessi verso la Russia o per l'uso in Russia;
- (b) qualsiasi sospetto tentativo di eludere la presente Policy o le sanzioni applicabili;
- (c) qualsiasi deviazione o riesportazione non autorizzata, effettiva o sospetta, di prodotti Gessi; e
- (d) qualsiasi violazione, effettiva o sospetta, della presente Policy o delle sanzioni applicabili relativa a prodotti Gessi.

5. Conseguenze dell'inosservanza

Il mancato rispetto della presente Policy può comportare la sospensione o il rifiuto, da parte di Gessi, di ordini o consegne e, ove consentito dai relativi accordi contrattuali e/o dalla normativa applicabile, l'esercizio di qualsiasi altro rimedio contrattuale o legale disponibile, inclusa la cessazione del relativo rapporto di distribuzione.

Nulla nella presente Policy limita l'obbligo di ciascun Distributore di rispettare autonomamente le sanzioni, la normativa in materia di controllo delle esportazioni o qualsiasi altra normativa applicabile.

6. Contatti

Qualsiasi domanda, comunicazione o richiesta di autorizzazione ai sensi della presente Policy deve essere indirizzata all'Ufficio Legale di Gessi.

Gessi può modificare di volta in volta la presente Policy al fine di riflettere modifiche della normativa applicabile, degli orientamenti delle autorità competenti o dei propri requisiti di compliance. I Distributori sono tenuti a rispettare la versione della presente Policy di volta in volta comunicata loro da Gessi, anche mediante pubblicazione sul proprio sito web.

Aggiornata ad agosto 2026